

R.G. 54/ 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Luigi Calabrò	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da**

DANIELE CAVALLANTI (c.f. CVLDNL65P21G004B)

con l'avv. Davide Greco

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 17.7.2024 DANIELE CAVALLANTI ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Offanengo -CR-);
rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento del ricorrente, in quanto il Cavallanti, con la propria entrata netta media mensile –pari a circa € 2000,00/€ 2500,00 al mese, importo calcolato sottraendo dall'entrata lorda del ricorrente, per circa € 5000,00 al mese, quale agente di commercio, le spese per il proprio mantenimento e



quello della propria una figlia-, deve fare fronte a debiti ammontanti ad oltre € 350.000,00;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale (**essendo che esso è un imprenditore, nella specie agente di commercio nel settore creditizio, cd minore, ex art. 2 CCI lettera d**), o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Paola Gerola, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, il debitore solo quota parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;

ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: si ritiene attuale e si aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo in tal senso altresì il disposto dell'art. 270 CCI lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare; ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso



DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
DANIELE CAVALLANTI (c.f. CVLDNL65P21G004B);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Paola Gerola;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione e alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore a provvedere al pagamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;

DISPONE

La pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese, svolgendo il debitore attività d'impresa;



Cremona, 20.11.2024

Il Giudice est.
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Si comunichi
al debitore, presso l'avv. Davide Greco
al liquidatore nominato, avv. Paola Gerola
al Registro delle Imprese

